



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**Deliberazione 16 ottobre 2012**  
Variazioni dell'iscrizione all'Albo.

**IL COMITATO NAZIONALE  
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 212;

**Visto** il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo;

**Visto**, in particolare, l'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare alla competente Sezione regionale o provinciale, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche;

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 50, il quale prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;

**Visto** altresì, l'articolo 52 dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del medesimo decreto e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile, è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge;

**Considerato**, altresì, che la comunicazione delle modifiche anagrafiche e della dichiarazione di inizio o cessazione di attività al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative è a carico dell'imprenditore, obbligato a presentare la comunicazione unica di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;

**Ritenuto** che, in linea con il principio della semplificazione amministrativa, le variazioni anagrafiche comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all'Albo non debbano essere ulteriormente comunicate alle competenti Sezioni regionali e provinciali dell'Albo, ma debbano essere acquisite d'ufficio dalle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio;

**Considerato** che la Sezione regionale del Veneto, a seguito dell'incarico conferitole dal Comitato nazionale, ha provveduto, con esito positivo, alla sperimentazione della procedura relativa alla acquisizione d'ufficio delle variazioni anagrafiche che i soggetti iscritti all'Albo comunicano al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all'Albo si intendono comunicate anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d'ufficio da parte delle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio.

2. Le Sezioni regionali e provinciali, come disposto dall'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, provvedono a effettuare le variazioni di cui al comma 1.

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo alla sua adozione

IL SEGRETARIO  
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE  
dott. Eugenio Onori